ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 84

Oggetto: Convenzione tra l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione 2014-2020".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 16 GIU. 2021

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Visto la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

211

[redacted]

Visti i Regolamenti (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che introducono modifiche ai Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, al fine dell'adozione di variazioni inerenti all'erogazione dei Fondi europei utili a fornire agli Stati membri flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia da Covid-19;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Decreto Cura Italia", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti, in particolare, gli articoli 23 e 25 del citato decreto legge 18/2020, che hanno previsto specifiche misure di sostegno ai lavoratori e alle famiglie tra le quali l'erogazione di bonus finalizzati all'acquisto di servizi di baby-sitting utilizzabili in conseguenza della chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. "Decreto Rilancio", convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha apportato significative modifiche agli articoli 23 e 25 del "Decreto Cura Italia" e previsto ulteriori bonus per l'accesso ad altre tipologie di servizi per l'infanzia;

Visto, in particolare, l'articolo 242, comma 1, del Decreto Rilancio, il quale stabilisce che "*... le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19*";

Considerato che l'Istituto ai sensi delle disposizioni contenute nei citati decreti legge n. 18/2020 e n. 34/2020 è stato individuato quale unico soggetto erogatore delle prestazioni relative al bonus baby-sitting e/o per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia e, pertanto, ai fini di dare attuazione alla predetta previsione, ha fornito le relative istruzioni operative inerenti alla richiesta e all'erogazione delle misure interessate;

[redacted]

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione 2014 2020", approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014, così come da ultimo modificato con Decisione C (2020) 8043 del 17 novembre 2020, che prevede, tra l'altro, l'introduzione della nuova priorità di investimento 9iv nell'ambito degli Assi prioritari 1 e 2, comprensiva dell'intervento relativo a "Misure di contrasto all'emergenza Covid-19–Erogazione di bonus per la fruizione di servizi di baby-sitting o per l'accesso a servizi per l'infanzia";

Atteso che con lo schema di convenzione in oggetto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Inclusione 2014-2020", individua l'Istituto quale Organismo Intermedio per lo svolgimento di funzioni inerenti alla gestione del Programma ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel quale è stabilito che "*lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto*";

Preso atto che, a seguito di tale individuazione, sono delegate all'Istituto le funzioni dell'Autorità di Gestione, che verranno svolte nel rispetto delle procedure contenute nel proprio sistema di gestione e controllo, nonché degli obblighi derivanti, in particolare, dal combinato disposto degli articoli 125 e 126 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Rilevato che l'Autorità di Gestione, continuerà ad attuare, in collaborazione con l'Organismo Intermedio, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste all'articolo 115 del medesimo Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ad assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'Autorità di Gestione dalla normativa europea in vigore, per tutta la durata della Convenzione, al fine di assicurare la corretta esecuzione dei propri compiti;

Atteso che l'Autorità di Gestione potrà anche sostituirsi all'Organismo Intermedio in caso di mancato adempimento di quanto previsto nella Convenzione in oggetto;

Atteso che le risorse finanziarie utilizzate per l'erogazione dei bonus in argomento saranno rendicontate dall'Istituto secondo i flussi e le procedure descritte nel proprio sistema di gestione e controllo nonché sulla base di una dichiarazione, relativa al numero complessivo di pagamenti effettuati ai soggetti beneficiari e all'importo totale erogato,

[redacted]

da intendersi quale documento contabile probatorio dell'avvenuto pagamento dell'importo, attestante, ai sensi degli articoli 131, par. 2 e 126, par. 1, lettere c) e d) del Reg. (UE) 1303/2013, l'effettivo sostenimento della spesa;

Atteso che l'attività svolta dall'Istituto in qualità di Organismo Intermedio, è funzionale a rappresentare all'Unione Europea la spesa sostenuta dallo Stato membro per l'erogazione ai beneficiari dei bonus al fine del loro recupero quali misure conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID 19 e come tali rientranti nel Programma Operativo Nazionale "Inclusione 2014-2020", da realizzare con il sostegno fornito dai Fondi europei;

Preso atto che il rimborso delle somme erogate per i bonus dall'Istituto a valere sui fondi europei sono proprie dello Stato membro quale soggetto che ha anticipato le necessarie risorse economiche e, pertanto, non saranno trasferite all'Istituto;

Preso atto che la Convenzione decorre dalla data del suo perfezionamento, con la sottoscrizione digitale di entrambe le Parti, per il periodo di durata di due anni eventualmente rinnovabile per un uguale periodo tramite scambio di PEC;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d. lgs. n. 101 del 2018;

Visti i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA. nonché di notifica delle violazioni dei dati personali, rispettivamente del 2 luglio 2015, n. 393 e del 30 luglio 2019 n. 157;

[redacted]

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39, del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare la Convenzione tra l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione 2014-2020", secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore generale adotterà tutti gli atti necessari per dare completa attuazione alla suddetta Convenzione.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico
F.to Corsini	F.to Tridico

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON INCLUSIONE

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

INPS

CONVENZIONE

Per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione 2014-2020"

CCI n. 2014IT05SFOP001

tra

il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (di seguito: MLPS) (C.F. 80237250586) rappresentato dal dott. Angelo Marano, Direttore Generale della suddetta Direzione, presso la quale opera la Divisione III, individuata quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale (di seguito: PON) "Inclusione" 2014-2020, domiciliato per la carica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma

e

l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito: INPS) (C.F. 80078750587) rappresentato dal Presidente, prof. Pasquale Tridico, domiciliato per la carica presso l'INPS – Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma;

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 1011/2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che ha introdotto disposizioni integrative al Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra citato;
- il Regolamento (UE - Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

[redacted]

- l'art. 65, par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce l'ammissibilità delle operazioni purché non siano state portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario;
- l'art. 65, par. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce che le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia da Covid-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia da COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i Regolamenti UE n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia da COVID-19;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - CCI n. 2014IT05SFOP001, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014, così come da ultimo modificato con Decisione C (2020) n. 8043 del 17 novembre 2020 e, in particolare, gli Assi 1 e 2 che prevedono l'intervento relativo a "Misure di contrasto all'emergenza Covid-19–Erogazione di bonus per la fruizione di servizi di baby-sitting o per l'accesso a servizi per l'infanzia";
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26/03/2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
- l'art. 8 del Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2017, che individua tra i compiti della Divisione III "*Autorità di Gestione dei programmi operativi in materia di FSE e FEAD: coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica" della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON) "Inclusione sociale*" a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo di programmazione 2014-20, assicurando la gestione del programma, la selezione delle operazioni, la gestione finanziaria e il controllo del programma e le verifiche;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Angelo Fabio Marano;
- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", così come modificato e integrato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,*

[redacted]

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare, gli articoli 23 e 25 relativi ai congedi per i dipendenti del settore privato e del settore pubblico e all'erogazione di bonus per la fruizione di servizi di baby-sitting, da fruire in alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, che individuano l'INPS quale soggetto erogatore delle predette prestazioni;

- la Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2020 che ha fornito le istruzioni per la fruizione del bonus, successivamente aggiornata dal Messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020 a seguito della pubblicazione del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020;
- la Circolare INPS n. 73 del 17 giugno 2020 che ha fornito ulteriori istruzioni per la fruizione del bonus, a seguito della pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;
- il Messaggio INPS n. 101 del 13 gennaio 2021 che proroga il bonus al 28 febbraio 2021;
- l'Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le Amministrazioni Centrali e Regionali/Province Autonome, finalizzato a consentire la riprogrammazione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi SIE 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del Decreto-legge n. 34, firmato in data 10 luglio 2020;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il "Codice" ;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019 n. 157 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

CONSIDERATO CHE

- l'INPS è individuato dal Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 quale unico soggetto erogatore delle prestazioni relative al bonus baby-sitting e/o per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;
- le erogazioni relative alle citate prestazioni rientrano tra le spese emergenziali anticipate a carico dello Stato per il contrasto e la mitigazione degli effetti economici e sociali generati dalla epidemia da Covid-19 e, pertanto, possono essere rendicontate a valere sulle risorse dei Programmi Operativi 2014-2020 in base a quanto disposto dal citato articolo 242 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020;

[redacted]

- il paragrafo 6 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che *lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto*;
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso si conviene

Art. 1

Premesse e Allegati

1. Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Designazione dell'Organismo Intermedio

1. L'INPS viene individuato quale Organismo Intermedio (di seguito OI) del PON Inclusione 2014-2020, ai sensi dell'art. 123, par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto sono ad esso delegate tutte le funzioni previste dall'art. 125 dello stesso Regolamento, per la gestione dell'azione "Misure di contrasto all'emergenza Covid-19 – Erogazione di bonus per la fruizione di servizi di baby-sitting o per l'accesso a servizi per l'infanzia", Obiettivo specifico 9.3, Priorità di investimento 9iv, a valere sugli Assi 1 e 2, la cui scheda descrittiva è allegata alla presente Convenzione (Allegato n. 1).
2. In conformità con le predette disposizioni, l'OI garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

Art. 3

Obblighi in capo all'Organismo Intermedio

1. L'OI è responsabile della gestione dell'azione di cui al precedente art. 2 conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine comunica all'AdG il proprio sistema di gestione e controllo e i relativi aggiornamenti, in conformità con i pertinenti orientamenti comunitari e nazionali e in coerenza con quanto previsto dal sistema di gestione e controllo dell'AdG, nel rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.
2. L'OI si impegna, altresì, al rispetto delle procedure contenute nel proprio sistema di gestione e controllo e degli obblighi derivanti, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 125 e 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

[redacted]

Art. 4

Obblighi in capo all'Autorità delegante

1. La DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – Divisione III, in qualità di Autorità di Gestione delegante (di seguito: AdG), si impegna nei confronti dell'OI a:

   a) trasmettere gli aggiornamenti del proprio sistema di gestione e controllo del Programma;

   b) verificare la conformità e approvare il sistema di gestione e controllo e i relativi aggiornamenti trasmessi dall'OI, fornendo gli esiti del controllo effettuato ai fini dei necessari adattamenti;

   c) attuare, in collaborazione con l'OI, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

   d) garantire l'utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità dei dati relativi alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;

   e) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione, al fine di assicurare la corretta esecuzione dei compiti a questi delegati.

Art. 5

Dotazione finanziaria e rendicontazione della spesa

1. Gli interventi di cui alla presente Convenzione, sono finanziati a valere sulle risorse del PON "Inclusione", Asse 1 e 2, per un importo pari a € 320.000.000,00 così ripartito:

   - Regioni più sviluppate: € 130.000.000,00 (Asse 1);
   - Regioni meno sviluppate: € 178.000.000,00 (Asse 2);
   - Regioni in transizione: € 12.000.000,00 (Asse 2).

2. Le risorse saranno rendicontate dall'OI, secondo i flussi e le procedure descritte nel proprio sistema di gestione e controllo, unitamente ad una dichiarazione di responsabilità dell'INPS, inerente al numero complessivo di pagamenti effettuati ai soggetti beneficiari e all'importo totale erogato, conforme ai dati di cui al tracciato contenuto nell'allegato al presente protocollo. Tale dichiarazione è da intendersi quale documento contabile di valore probatorio equivalente (art. 131, par. 2 e art. 126, lett. c) e d) del Reg. (UE) 1303/2013) in quanto tesa a comprovare l'effettivo sostenimento della spesa.

3. In attuazione alla presente Convenzione – esclusivamente per le finalità del presente atto, secondo il quadro regolatorio europeo vigente -, l'INPS mette a disposizione dell'Autorità di Gestione i dati, come concordati nel tracciato allegato (Allegato n. 2), con l'adozione di tecniche di pseudonimizzazione, in relazione ai codici fiscali dei soggetti interessati. Nello stesso allegato, parte integrante della presente convenzione, sono indicate anche le modalità di trasmissione dei dati in argomento.

4. Al fine di consentire l'esecuzione dei controlli da parte dei soggetti a ciò deputati (Autorità di gestione/Autorità di Certificazione/Autorità di Audit/Commissione europea), l'INPS, su richiesta del soggetto che effettua il controllo, mette a disposizione tutti i dati sui pagamenti, anche per singolo destinatario, riferiti ad un campione limitato di lavoratori interessati, non pseudonimizzati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, par. 1, lett. b) del

[redacted]

Regolamento (UE) n. 480/2014 e dell'art. 126 del Reg. (UE) n. 1303/2013, fermo restando il rispetto delle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 140 del Reg. (UE) 1303/2013.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE), nel decreto legislativo n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi di previsione di legge.

4. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati ed autorizzati, avranno accesso ai dati.

5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

6. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

7. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, così da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non

[redacted]

autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

8. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

9. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso, le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Art. 7

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'AdG, nei confronti dell'OI, viene esercitato in caso di mancato adempimento di quanto previsto nella presente Convenzione.
2. L'AdG può, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, la delega di cui all'articolo 2.

Art. 8

Durata e modifica della Convenzione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è sottoscritta con firma digitale.
2. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione con firma digitale di entrambe le Parti per un periodo di due anni e, ove necessario, potrà essere rinnovata per un uguale periodo mediante comunicazioni a mezzo PEC.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con le medesime modalità previste per la sua adozione.

[redacted]

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto nella pertinente normativa UE e nazionale, nonché al testo del PON Inclusione ed al Sistema di Gestione e Controllo dell'OI.

Il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale	Il Presidente dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

[redacted]

Allegato n. 1 - Scheda di sintesi dell'operazione

Titolo dell'operazione	Erogazione di bonus per la fruizione di servizi di baby-sitting
Soggetto beneficiario	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Descrizione dell'operazione	Con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e, successivamente, con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è stata istituita la misura volta a realizzare interventi di supporto ai nuclei familiari particolarmente colpiti dall'emergenza socio-sanitaria Covid-19, attraverso il finanziamento di buoni servizio per servizi socioeducativi rivolti all'infanzia, quali ad esempio servizi di baby-sitting, iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, etc. L'operazione prevede misure di sostegno alle famiglie per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni o senza limiti di età per i minori con disabilità, tramite la corresponsione di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per l'accesso a servizi per l'infanzia. L'erogazione di tali misure è di competenza di INPS che ha emanato, a tale proposito, una Circolare per definire in maniera più dettagliata i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle misure. In particolare, si fa riferimento a: ▪ la Circolare n. 44 del 24/03/2020 che ha fornito le istruzioni per la fruizione del bonus, successivamente aggiornata dal Messaggio n. 2350 del 05/06/2020; ▪ la Circolare n. 73 del 17 giugno 2020 che ha fornito ulteriori istruzioni per la fruizione del bonus a seguito della pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto la possibilità di corrispondere, in aggiunta ai bonus baby-sitting, anche bonus per l'accesso ad altre tipologie di servizi per l'infanzia; ▪ il Messaggio n. 101 del 13 gennaio 2021che ha prorogato la data per la presentazione delle richieste di bonus al 28 febbraio 2021.
Destinatari dell'operazione	Destinatari delle misure sono le famiglie (genitori lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, lavoratori autonomi iscritti all'INPS e lavoratori dipendenti del settore pubblico) e i bambini da 0 a 12 anni o i minori con disabilità (senza limitazioni di età).

[redacted]

Asse	1 "Sostegno persone in povertà e marginalità estrema" – Regioni più sviluppate (Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Trentino Alto Adige, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto) 2 "Sostegno persone in povertà e marginalità estrema" Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna)
Obiettivo Tematico	9 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione"
Priorità di investimento	9.iv "Il Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale"
Obiettivo specifico	9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi e delle infrastrutture rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali
Azione	Misure di contrasto all'emergenza Covid-19 – Erogazione di bonus per la fruizione di servizi di baby-sitting o per l'accesso a servizi per l'infanzia
Risultati attesi dell'intervento	Nell'ambito degli Assi 1 e 2, priorità di investimento 9.iv, l'intervento si propone di contrastare gli effetti diretti e indiretti derivanti dall'emergenza socio-sanitaria da COVID-19 attraverso l'attivazione di un'azione che persegua i seguenti obiettivi: ▪ sostegno ai nuclei familiari colpiti dall'emergenza socio-sanitaria, in particolar modo a fronte della chiusura delle scuole in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; ▪ facilitazione della fruizione dei servizi socio-educativi rivolti all'infanzia.
Categorie di regioni	- Regioni più sviluppate: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio; - Regioni in transizione: Abruzzo, Molise, Sardegna; - Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.
Tipologia di spesa	Contributi erogati e quietanzati da parte di INPS al richiedente per le spese previste dagli articoli 23-25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

[redacted]

	successivamente modificati dall'art 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Indicatori di output comuni e specifici di Programma	Indicatore specifico di output N. di bambini da 0 a 12 anni che hanno usufruito di servizi per l'infanzia (Covid-19). L'indicatore è volto a quantificare i destinatari ultimi delle misure (i bambini da 0 a 12 anni), i quali hanno potuto beneficiare di servizi per l'infanzia nella fase di maggiore diffusione del virus Covid-19.
Indicatore di risultato	Indicatore specifico di risultato Percentuale di bambini da 0 a 12 anni che hanno usufruito di servizi per l'infanzia (Covid-19) sul totale di bambini in età 0-12 anni presenti in Italia. In continuità con l'indicatore di output, l'indicatore di risultato permette di quantificare il peso percentuale del numero dei bambini da 0 a 12 anni che ha beneficiato dei servizi sul numero totale dei bambini in Italia nella stessa fascia di età. In tal modo è possibile individuare il peso delle misure di contrasto al Covid-19 (per la parte cofinanziata dal PON) sulla platea di potenziali destinatari ultimi del beneficio.
Importo dell'operazione	€ 320.000.000,00 così ripartiti: - Regioni più sviluppate: € 130.000.000,00 - Regioni meno sviluppate: € 178.000.000,00 - Regioni in transizione: € 12.000.000,00
Durata	2020-2023

[redacted]

Allegato 2

Convenzione tra INPS Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione 2014-2020".

I dati vengono forniti in un file in formato CSV con le seguenti specifiche e il seguente tracciato record:

Specifiche:

a) Ogni record si riferisce alla tripletta (domanda, prestatore, pagamento);
b) È presente un record per ogni pagamento presente sul libretto di famiglia;
c) per una coppia (domanda, prestatore) possono essere presenti più record se la prestazione è stata pagata al prestatore d'opera con molteplici pagamenti;
d) per uno stessa domanda possono essere presenti più record (sia perché possono essere presenti più prestatori d'opera e sia perché per ogni prestatore d'opera possono essere stati effettuati più pagamenti;
   il rapporto è dunque 1: n: m
   dove 1 è la domanda
   n è il numero dei prestatori d'opera
   m è il numero dei pagamenti
   con m >= n >= 1
e) IdDomanda è un identificativo pseudonimizzato della domanda; è una chiave tecnico-informatica, non è esposta su alcuna procedura; può ricorrere in più record, ciascuno relativo ad uno specifico pagamento per la medesima domanda

Tracciato record:

1. IdDomanda (codice identificativo pseudoanonimizzato della posizione/domanda, generato a sistema, non esposto su alcuna procedura)
2. CategoriaAppartenenzaRichiedente
3. ImportoAssegnatoRichiedente (importo assegnato al richiedente per quella domanda)
4. RegioneResidenzaRichiedente
5. ProvinciaResidenzaRichiedente
6. Classe di età del minorenne (0-12, >12)
7. SessoMinore
8. IdPrestatore (codice identificativo pseudoanonimizzato del prestatore di manodopera – babysitter - , generato a sistema, non esposto su alcuna procedura)
9. DataDisposizione pagamento (data in cui viene resa disponibile la somma dal libretto di famiglia)
10. OreLavorate (numero ore cui si riferisce l'importo consuntivato)
11. ImportoConsuntivato (importo pagato e consuntivato al prestatore d'opera in quella data e per quelle ore specificate al punto 9 e 10)
12. AP_DATA_ORDPAG Data ordine di pagamento – è la data in cui il lotto viene spedito a BdI
13. AP_DATA_REG Data regolamento (data di valuta al beneficiario) – la data di valuta

[redacted]o

MODALITA' DI SCAMBIO DATI:

Lo scambio di informazioni tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario, a norma dell'art. 122 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, avviene per il tramite del Sistema Informativo SIGMA formalmente adottato per la registrazione dei dati relativi a ciascuna operazione finanziata dal Programma. L'accesso al Sistema Informativo prevede la definizione di un'utenza nominativa opportunamente profilata in relazione al ruolo di Beneficiario che verrà svolto da INPS. Con tale utenza è possibile procedere all'inserimento di dati e documenti in coerenza con i processi previsti dal sistema di gestione e controllo del Programma.

Le modalità di inserimento a disposizione prevedono:

- l'inserimento dei dati di sintesi circa l'attuazione procedurale e finanziaria e i dati identificativi dell'attività attraverso specifiche interfacce applicative;
- il caricamento di documentazione amministrativa e dataset sul gestore documentale di progetto disponibile all'utente abilitato.

Sono previste le modalità indicate dall'Autorità di Gestione per la trasmissione e/o l'importazione dei dataset massivi contenenti i dati di dettaglio che rispetteranno il tracciato indicato, da acquisire a supporto della documentazione amministrativa necessaria per assicurare le fasi di controllo e di monitoraggio previsti.

L'AdG fornirà la documentazione e il supporto necessario per l'espletamento delle attività descritte.

[redacted]